

Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

**Regolamento per la disciplina dell'imposta
unica comunale**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. ___ del __.__.2014**

Indice

Capo I

La disciplina dell'imposta unica comunale

Articolo 1 – Oggetto del regolamento-----	5
Articolo 2 – Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale-----	5

Capo II

L'imposta municipale propria

Articolo 3 – Presupposto dell'imposta municipale propria-----	5
Articolo 4 – Esclusioni dall'imposta municipale propria-----	6
Articolo 5 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria-----	7
Articolo 6 – Soggetti passivi dell'imposta municipale propria-----	9
Articolo 7 – Base imponibile dell'imposta municipale propria-----	9
Articolo 8 – Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria-----	13
Articolo 9 – Esenzioni dall'imposta municipale propria-----	13
Articolo 10 – Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli-----	15
Articolo 11 – Detrazioni dell'imposta municipale propria-----	16
Articolo 12 – Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria-----	16
Articolo 13 – Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato-----	17
Articolo 14 – Dichiarazione dell'imposta municipale propria-----	18
Articolo 15 – Versamento dei contitolari-----	19

Capo III

La tassa sui rifiuti

Articolo 16 – Natura della tassa sui rifiuti-----	20
Articolo 17 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati-----	20
Articolo 18 - Gettito della tassa sui rifiuti, costo del servizio-----	20
Articolo 19 - Presupposto della tassa -----	21

Articolo 20 – Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa-----	21
Articolo 21 - Superfici soggette alla tassa-----	22
Articolo 22 - Locali ed aree escluse dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti-----	24
Articolo 23 - Detassazione per produzione di rifiuti speciali-----	26
Articolo 24 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti-----	28
Articolo 25 - Articolazione della tassa sui rifiuti-----	29
Articolo 26 - Commisurazione temporale della tassa e decorrenza dell'obbligazione-----	30
Articolo 27 - Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche-----	30
Articolo 28 - Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche-----	32
Articolo 29 - Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche-----	32
Articolo 30 - Utenze non domestiche temporanee: tariffa giornaliera-----	35
Articolo 31 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie-----	36
Articolo 32 - Riduzioni della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio-----	37
Articolo 33 - Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati per le utenze non domestiche -----	38
Articolo 34 – Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche-----	40
Articolo 35 – Riduzioni per le utenze domestiche in condizioni di grave disagio economico e sociale-----	41
Articolo 36 – Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche-----	42
Articolo 37 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni-----	45
Articolo 38 – Tributo Provinciale-----	46
Articolo 39 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti-----	46
Articolo 40 – Versamento della tassa sui rifiuti-----	49

Capo IV

Il tributo per i servizi indivisibili

Articolo 41 – Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili-----	50
Articolo 42 – Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili-----	51
Articolo 43 – Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili-----	51
Articolo 44 – Servizi indivisibili e relativi costi-----	52

Articolo 45 – Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili-----	52
Articolo 46 - Riduzioni del tributo per i servizi indivisibili-----	53
Articolo 47 - Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili-----	53
Articolo 48 - Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili-----	54
Articolo 49 - Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili-----	55

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale

Articolo 50 – Scadenza del versamento-----	57
Articolo 51 – Arrotondamento-----	57
Articolo 52 – Importi minimi-----	57
Articolo 53 – Funzionario responsabile-----	57
Articolo 54 – Poteri istruttori-----	58
Articolo 55 – Accertamenti-----	58
Articolo 56 – Sanzioni ed interessi-----	59
Articolo 57– Riscossione coattiva-----	60
Articolo 58 – Rimborsi-----	60
Articolo 59 – Contenzioso tributario-----	60
Articolo 60 - dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento-----	60
Articolo 61 – Disposizioni finali-----	61

Capo I

La disciplina dell'imposta unica comunale

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Carrara nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto e composizione dell'Imposta Unica Comunale

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Capo II

L'imposta municipale propria

Articolo 3

Presupposto dell'imposta municipale propria

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 4

Esclusioni dall'imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.

2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente, si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

5. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

7. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio, ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il valore dell'area fabbricabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

8. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

9. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

10. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 6

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Articolo 7

Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile l'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dall'art. 80 della Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.i., dall'art. 9, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 delle N.T.A. del R.U. vigente e Allegato B), punti 2.1 e 2.2 del REC vigente. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solaio e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti, di demolizione o ripristino atto a evitare danno a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità. Non si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi a seguito di rilascio di permesso a costruire. In caso di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, l'area è considerata edificabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs 30

dicembre 1992, n. 504. Non costituisce motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). L'agevolazione è riconosciuta a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di perizia da parte dell'ufficio Tecnico Comunale, ovvero dell'autocertificazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità; resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 14 del presente regolamento. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione,, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree fabbricabili, l'Amministrazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni fabbricabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista dal periodo precedente.

9. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli

non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Articolo 8

Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Esenzioni dall'imposta municipale propria

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- VI. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri; l'esenzione spetta soltanto ai terreni ricadenti nella parte delimitata del territorio comunale.
- VII. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla

destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; in ogni caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VIII. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 10

Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 11

Detrazioni dell'imposta municipale propria

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5, comma 5, e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Articolo 12

Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente, in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 7, le aliquote come stabilite all'articolo 8.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

8. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

Articolo 13

Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

Dichiarazione dell'imposta municipale propria

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013, deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

8. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.

9. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 5 dell'articolo 5, del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune stesso e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 14 del presente regolamento, relativa all'anno di imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

Articolo 15

Versamento dei contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa all'anno di riferimento, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.

Capo III

La tassa sui rifiuti

Articolo 16

Natura della tassa sui rifiuti

1.L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 17

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1.Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n 41 del 30.05.2005, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2.Il Gestore provvede allo svolgimento di tutto il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel rispetto dei principi di universalità, inderogabilità, equa distribuzione sul territorio e sicurezza.

3.Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

Articolo 18

Gettito della tassa sui rifiuti, costo del servizio

1.La tariffa della tassa assicura l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2.Il Consiglio Comunale approva il costo del servizio sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso,

entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Nei medesimi termini il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa.

Articolo 19

Presupposto della tassa

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Sono escluse dalla applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali od accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

3. Il possesso o la detenzione di un locale per un'utenza domestica o per un'utenza non domestica si presume dall'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica e della telefonia fissa, finché queste condizioni permangono.

4. Il possesso o la detenzione di un locale per un'utenza domestica si presume, anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente e senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Il possesso o la detenzione di un locale per un'utenza non domestica si presume, anche in mancanza dei presupposti di cui al comma 3 e senza possibilità di prova contraria, dalla data di inizio attività comunicata al Registro delle Imprese.

6. La cessazione dell'utenza decorre dal giorno del verificarsi dell'evento, se dello stesso sia data comunicazione al Comune nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 20

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 21. In caso di pluralità di possessori o

di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Il soggetto passivo è individuato nel contribuente che ha presentato la denuncia o, in mancanza, nel soggetto intestatario della scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe del Comune per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, nel soggetto legalmente responsabile.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 21

Superfici soggette alla tassa

1. Sono soggette alla tassa le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico ed edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo articolo 22;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo

ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:

- I. per le utenze domestiche, ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni;
- II. per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività.
 - c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
 - d) le aree scoperte operative possedute o detenute dalle utenze non domestiche, non aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo;
 - e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzate in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione, anche se utilizzate abusivamente;
 - f) fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 147/2013, per tutte le tipologie di unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile a tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
 - g) per i locali, la superficie di riferimento per l'assoggettabilità al tributo è misurata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al mq se la frazione è superiore od uguale al mezzo mq.
 - h) le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano altezza pari o superiore a mt. 1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a mt. 1,5.

Articolo 22

Locali ed aree escluse dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggette alla tassa e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia di cui al successivo articolo 39. Presentano tali caratteristiche:
 - a) i locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdotta per ragioni di sicurezza quali, ad esempio, centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per panificazione e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, vasche di lavaggio, impianti e macchinari per tinto lavanderie;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,5;
 - c) solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupate o detenute in via esclusiva, ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
 - d) la superficie scoperta di balconi e terrazze, pertinenziali alle civili abitazioni;
 - e) unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete o prive di arredi, e nelle quali l'utente non abbia posto la propria residenza;
 - f) fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile, da dimostrare tramite

idonea documentazione; l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, dall'art. 80 della L.R. Toscana n. 1/2005 e s.m.i., e dall'art. 9, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 delle N.T.A. del R.U. vigente e allegato B), punti 2.1 e 2.2 del REC vigente. Si intendono tali i fabbricati o le nuove unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- I. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- II. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale;
- III. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a cose o persone, ove ne è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabilità.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature); l'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario oppure attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da professionista accertante inagibilità o inabilità.

g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che si tratti di impianti coperti che scoperti; l'esclusione non si applica agli spogliatoi, ai servizi in genere, e alle parti riservate al pubblico;

h) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa

agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;

k) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l'esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex art. 2 del DPR n. 254/03;

l) depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana;

m) aree adibite esclusivamente all'accesso, al transito, alla manovra dei veicoli delle stazioni servizio carburanti; l'esclusione non si applica alle aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti ed altri servizi;

n) aree scoperte di transito e manovra, comunque non finalizzate allo stoccaggio, degli autoveicoli all'interno del perimetro delle utenze non domestiche

o) edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto, come le chiese, le sacrestie, i cori.

Articolo 23

Detassazione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa delle utenze non domestiche, non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttività di cui al periodo precedente.

2. Per le attività di seguito elencate, qualora risulti difficile delimitare le superfici nelle quali si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli

urbani, l'individuazione delle superficie medesime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (al netto dei locali destinati a uffici, spogliatoi, mense, magazzini, servizi, depositi e qualsiasi altro locale ove non si producano rifiuti particolari non assimilati agli urbani), le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	Specifica ateco	Riduzione Superficie
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista	45.20.1, 45.20.2, 45.20.3	50%
Officine Meccaniche		50%
Macelleria		50%

3.I contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione dovrà essere corredata da:

- a) planimetria quotata e in scala contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte operative, e la evidenziazione di quella parte per la quale si chiede la riduzione;
- b) documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- c) documentazione commerciale attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento;
- d) copia del MUD ovvero formulari alternativi previsti dalla vigente normativa, attestante la quantità totale dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani prodotti, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti, nonché l'indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture.

4.La riduzione di cui al punto 2 viene applicata a consuntivo, con compensazione sulla tassa dovuta per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione.

Articolo 24

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La

pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nel successivo articolo 29 del presente regolamento.

7. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 25

Articolazione della tassa sui rifiuti e sui servizi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di contribuzione domestica e non domestica.

2. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione che statuisce le tariffe annuali ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n.158/99.

3. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce:

- a) la tariffa, per ogni categoria di utenza
- b) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

4. Per le utenze domestiche possedute o detenute da nuclei familiari che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti abitualmente nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno

solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata e con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

5. L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che possiedono, o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Art. 26

Commisurazione temporale della tassa e decorrenza dell'obbligazione

1. La tassa è commisurato ad anno solare.
2. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione qualora il contribuente ne presenti l'apposita dichiarazione nei modi e termini di cui al successivo articolo 39.

Art. 27

Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999.

2. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo familiare e della superficie posseduta o detenuta;

3. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell'immobile e alla superficie dell'immobile occupato o detenuto, secondo quanto specificato nel punto 4.1.

dell'allegato al D.P.R. n. 158/1999.

4. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;

3. Per l'anno 2014, il numero degli occupanti o detentori delle utenze domestiche è quello risultante al 01.06.2014, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute, mentre per le nuove iscrizioni, è quello della data di attivazione del servizio.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi del successivo articolo 39, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento del tributo, e ferma restando la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

<i>Superficie (mq) imponibile</i>	<i>Componenti assegnati</i>
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6 o più

6. Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza, il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito sono soggette a tassazione per la sola parte fissa nel caso in cui tali fabbricati siano pertinenziali all'utenza domestica; si considerano invece utenze domestiche condotte da un unico occupante, ed assoggettate alla parte fissa e alla parte variabile se tali fabbricati sono condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimo luoghi si considerano utenze non domestiche.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;

Art 28

Calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche

1. La parte della tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;

2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente presuntivo di produttività del rifiuto per tipologia di attività secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999 e specificato nel punto 4.4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

Art. 29

Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

1. Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti quelle previste dal DPR 158/1999, e cioè:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Cinematografi, teatri
- 3) Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5) Stabilimenti balneari
- 6) Esposizioni, autosaloni
- 7) Alberghi con ristorante
- 8) Alberghi senza ristorante
- 9) Case di cura e riposo
- 10) Ospedali
- 11) Uffici, agenzie, studi professionali
- 12) Banche e istituti di credito
- 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, e antiquariato
- 16) Banchi di mercato beni durevoli
- 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20) Attività industriali con capannoni di produzione
- 21) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23) Mense, birrerie, hamburgerie
- 24) Bar, caffè, pasticceria
- 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28) Ipermercati di generi misti

29) Banche di mercato generi alimentari

30) Discoteche, night club

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e autocertificata dall'utente tramite la denuncia, fatta comunque salva la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice Istat/Ateco posseduto e attività effettivamente esercitata. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'applicazione della tariffa avviene con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione.

5. Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all'interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione, la tariffa è unica ed è riferita all'attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.

6. Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d'uso (es. mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi, la tariffa applicata segue la destinazione d'uso dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura catastale attestante l'autonoma definizione catastale dell'immobile e di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d'uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell'attività principale.

7. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione della tassa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tassa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, la tassa è determinata presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica. La tassa non è dovuta se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l'attività viene svolta presso un'unità locale, regolarmente denunciata ai fini della tassa medesima, o presso il richiedente la prestazione.

Articolo 30

Utenze non domestiche temporanee: tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, per un periodo complessivamente inferiore a 183 giorni annui, anche se non continuativi ma ricorrenti, la tassa è corrisposta in base tariffa giornaliera.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla parte fissa che alla parte variabile, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente maggiorata del 30%. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione

temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Alla tariffa della tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 31

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. Le tariffe si applicano in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, nei seguenti casi :

a) per le utenze domestiche :

I. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale resti inutilizzato: riduzione del 30%;

II. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%

III. abitazioni site nelle frazioni a monte di Bergiola, Bedizzano, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Gragnana, La Foce, Linara, Miseglia, Noceto, Sorgnano, Torano, così come delimitate dallo stradario comunale anagrafico, nelle quali il contribuente ha fissato la propria residenza: riduzione del 30%.

b) per le utenze non domestiche :

I. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare: riduzione del 30%. La riduzione si applica se le condizioni che ne danno origine risultano da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità, quali, ad esempio, la Scia o Dia.

II. soggetti passivi titolari di una attività economica di vendita generi

alimentari (esercizi di vicinato) aventi i locali, le loro pertinenze e le aree operative site nelle frazioni di Bergiola, Bedizzano, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fontia, Gragnana, La Foce, Linara, Miseglia, Noceto, Sorgnano, Torano così come delimitate dallo stradario anagrafico comunale, riduzione del 30 % .

2. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo

3. Il Comune ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni che hanno dato origine all'applicazione della Tariffa ridotta. In difetto, con accertamento del Comune si provvede al recupero della tassa con l'applicazione delle sanzioni e interessi per omessa denuncia di variazione.

5. Le riduzioni della tariffa per le utenze domestiche di cui al comma 1, lettera a), punto III, e delle utenze non domestiche di cui al comma 1, lettera b), punto II, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 32

Riduzioni della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nel regolamento di cui al precedente art. 17 sono stabiliti i limiti della zona di raccolta e le modalità di espletamento del servizio nelle zone con insediamenti sparsi.

2. Le utenze ubicate fuori dall'area di raccolta sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 657 della Legge 147/2013, gli occupanti o detentori di locali ed aree situate ad una distanza compresa tra 501 metri ed 1 km dal più vicino punto di raccolta è riconosciuta una riduzione pari al 60% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile; agli occupanti o detentori di locali ed aree situate ad una distanza superiore ad 1 km dal più vicino punto di raccolta è invece riconosciuta una riduzione pari al 70% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile. La

distanza che rileva ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione tariffaria è misurata in linea d'aria tra il punto di conferimento e l'intersezione con la pubblica via della strada privata di accesso al locale o all'area interessata.

4. La riduzione deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. L'accoglimento dell'istanza di riduzione è subordinata ad istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto con il supporto del Gestore del servizio dei rifiuti.

6. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 20% della tariffa unitaria, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile.

7. Le condizioni previste dal comma 6 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio e all'Ufficio Tari del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sul tributo.

8. La riduzione di cui al comma 6 si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle condizioni ivi descritte.

Articolo 33

Riduzioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati per le utenze non domestiche

1. I titolari delle attività economico-produttive che dimostrino di avviare effettivamente e correttamente al riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui alla deliberazione di C.C. n° 41 del 30/05/05, possono ottenere una riduzione della tariffa della tassa, limitatamente alla sola parte variabile, proporzionata alla effettiva e documentata quantità di rifiuto assimilato avviata al riciclo. In particolare, le riduzioni sono le seguenti:

<i>% di rifiuti avviati al riciclo</i>	<i>% riduzione PV</i>
Se avviano al riciclo almeno il 30% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10%
Se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%
Se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%

Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiale da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio Tari, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e consegnando la documentazione richiesta dall'ufficio stesso utile a dimostrare, a consuntivo, la quantità e qualità di rifiuti assimilati agli urbani avviata a riciclo rispetto alla potenzialità annua di produzione di rifiuti speciali assimilati, calcolata con riferimento al coefficiente KD utilizzato per la determinazione della tariffa.
4. L'agevolazione tariffaria viene applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione,

previa dimostrazione da parte degli interessati di tutte le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 34

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche la tariffa, limitatamente alla sola parte variabile, è ridotta per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata nella seguente misura:

- a) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia compresa tra il 30% ed il 35%, si applica una riduzione dell'1% sulla parte variabile della tariffa;
- b) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia oltre il 35% e fino al 45%, si applica una riduzione dell'1,5% sulla parte variabile della tariffa;
- c) nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata sia oltre il 45%, si applica una riduzione del 2,5% sulla parte variabile della tariffa;

Il Gestore del servizio pubblico comunale comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al presente comma si applica quindi a consuntivo.

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è ridotta del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo della dichiarazione attestante l'acquisto e l'utilizzo dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purchè non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'utenza.

Articolo 35

Riduzioni per le utenze domestiche in condizioni di grave disagio economico e sociale

1. Sono esenti dalla tassa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, le abitazioni occupate da nuclei familiari aventi un reddito annuo complessivo, a qualsiasi titolo percepito, non superiore all'importo della pensione minima annua dell'Inps; non costituisce reddito annuo complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione principale.

Per poter beneficiare dell'esenzione, gli interessati devono presentare annualmente formale richiesta al competente ufficio Tari, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedendo a certificare, anche tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00, laddove consentito dalla normativa vigente, o attraverso produzione di copia della documentazione, quanto segue:

- I) redditi posseduti
- II) altri redditi non imponibili ai fini Irpef
- III) godimento di eventuali assegni familiari
- IV) eventuali coabitanti e loro reddito
- V) eventuali pensioni di stati esteri
- VI) frequenza scolastica per i coabitanti di età superiore ai 14 anni

L'esenzione di cui al comma 1 viene concessa a domanda dell'interessato per l'anno solare in cui il contribuente ne matura il diritto; il Comune può, in qualsivoglia tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

2. E' applicata una riduzione della tariffa del 15%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per i nuclei familiari monoreddito in cui il titolare del reddito stesso sia stato licenziato nel corso del 2014 a seguito di cessazione dell'attività aziendale o riduzione di personale e, a seguito di tale evento, risulti iscritto nelle liste di mobilità di cui all'art. 6

della legge 223/91. La riduzione si applica limitatamente all'anno 2014, sempreché permanga l'iscrizione nelle liste di mobilità.

La riduzione di cui al punto 2 viene concessa a seguito della presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, su modulo predisposto dall'ufficio Tari, con la quale il contribuente dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la data del licenziamento, l'avvenuta iscrizione nelle liste di mobilità e la relativa data. L'Ufficio Tari provvederà ad applicare l'agevolazione di cui sopra per il solo periodo in cui sussistono i requisiti di iscrizione nelle liste di mobilità; provvederà anche, ai sensi di legge, al recupero della quota di agevolazione non dovuta nel caso in cui accerti autonomamente la mancanza dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa.

La riduzione viene applicata a consuntivo, tramite compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione.

3. Le riduzioni della tariffa di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce la riduzione stessa.

Articolo 36

Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è ridotta del 50%, tanto per la parte fissa quanto per la parte variabile, per un periodo massimo di un anno dalla data di inizio dell'attività, così come risultante agli atti della CC.IAA di Massa Carrara e limitatamente all'area individuata dall'Amministrazione Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 29 ottobre 2008, nel caso in cui le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non stagionali, esistenti alla data del 01/01/2014 vengano adeguate, anche con l'ottenimento dei necessari titoli edilizi, ai requisiti di qualità, strutturali ed oggettivi, previsti dalla programmazione comunale approvata, ai sensi dell'art. 42 bis della L.R. 07.02.2005, n. 28 e s.m.i., con la suddetta delibera di C.C. n. 115/2008.

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, deve essere ottenuto il punteggio

minimo previsto dal citato provvedimento del C.C. n° 115/2008 per le nuove aperture (25 punti per i requisiti strutturali e 15 punti per i requisiti oggettivi).

L'agevolazione è concessa su istanza dell'interessato da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale il contribuente dichiara il possesso dell'eventuale Autorizzazione Unica rilasciata dal Suap (indicandone data e numero), di aver presentato il fine lavori e l'attestazione di conformità (indicandone data e protocollo generale di ricezione da parte del comune), nonché il punteggio effettivamente conseguito in relazione ai requisiti di cui alla delibera del C.C. n. 115 del 29.10.2008. Il punteggio dichiarato è verificato, anche a campione, dal competente Settore Comunale. Nel caso in cui l'attività di cui sopra perda i requisiti sulla base dei quali è concessa l'agevolazione, il titolare/legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'ufficio tari entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente, l'Ufficio Tari provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente Ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

L'agevolazione è concessa, su richiesta del nuovo contribuente da trasmettersi all'Ufficio Tari entro i successivi 30 giorni, anche in caso di subingresso e di ogni variazione diversa dalla cessazione purché, ovviamente, venga garantito il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui alla delibera del C.C. n. 115/2008.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della L.R. 28/2005, i requisiti di cui all'art. 42, comma 2, e all'art. 42 bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

2. Sono esenti dal pagamento del tributo, per un periodo massimo di un anno dall'inizio dell'attività:

a) i nuovi insediamenti di attività commerciali di vicinato (così come definite dalla L.R. 28/2005) o artigianali (regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane presso la CC.IAA) rientranti nel perimetro del Centro Storico di Carrara, Avenza, Marina,

come delimitato dalle planimetrie allegate alla delibera della G.C. n. 28 del 28.01.2002, che hanno avviato l'attività nel 2014.

b) gli insediamenti di attività commerciali di vicinato o artigianali, come sopra definite, esistenti alla data del 01/01/2014 nei suddetti centri storici, che assumono personale con regolare contratto di lavoro a tempo pieno, a partire dall'01/01/2014. Si considera nuovo addetto, se con tale unità il totale complessivo degli addetti alla data dell'assunzione è superiore al totale complessivo degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'esenzione di cui alla lettera a) è concessa su istanza dell'interessato da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., su modulo predisposto dall'ufficio Tari, con la quale il contribuente dichiara l'inizio dell'attività, così come risultante agli atti della CCIAA di Massa Carrara, nonché gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ove necessario (numero e data e/o protocollo generale di arrivo). L'esenzione decorre dalla data di regolare inizio dell'attività.

L'esenzione di cui alla lettera b) è concessa su istanza dell'interessato da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., su modulo predisposto dall'ufficio Tari, con la quale il contribuente dichiara di aver assunto un nuovo addetto con regolare contratto di lavoro a tempo pieno, indicando gli estremi del contratto, la data di assunzione, il nominativo dell'addetto assunto.

Nel caso in cui l'attività che ha beneficiato delle esenzioni di cui al comma 2 perda i requisiti sulla base dei quali è stata concessa, il titolare/legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'ufficio Tari entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente, l'Ufficio Tari provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente Ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera a), non sono considerati nuovi insediamenti di attività commerciali di vicinato o artigianali, quelli risultanti da sub ingresso e da ogni variazione diversa dalla cessazione.

3. La tariffa è ridotta del 30%, tanto per la parte fissa quanto per la parte variabile, per un periodo massimo di un anno, alle Associazioni di Volontariato (di cui alla Legge Quadro sul volontariato 266 del 1991 ed alla legge 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale) non aventi scopo di lucro, statutariamente previsto, ed iscritte all'apposito Albo Provinciale.

L'agevolazione viene concessa su istanza del legale rappresentante dell'associazione da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale il medesimo dichiara il possesso dei necessari requisiti.

Nel caso in cui l'associazione che ha beneficiato dell'agevolazione perda i requisiti sulla base dei quali è stata concessa, il legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tari entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti medesimi; l'Ufficio provvederà alla tassazione agevolata per il solo periodo di mantenimento del requisito ed all'eventuale recupero, ai sensi di legge, dell'agevolazione non spettante. Analogamente, l'Ufficio Tari provvederà, ai sensi di legge, al recupero dell'agevolazione non dovuta nel caso in cui il competente ufficio Comunale accerti autonomamente la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione.

4. Le riduzioni ed esenzioni della tariffa di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 37

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Le riduzioni e agevolazioni tariffarie relative alla TARI di cui al presente regolamento sono cumulabili entro il limite massimo dell'60% dell'intera tariffa. E' comunque garantita l'agevolazione di cui al comma 6 dell'art. 32.

2. Ciascuna riduzione o agevolazione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 38

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa medesima.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.

4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 39

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della detenzione o della occupazione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.

2. Nel caso di possesso, della detenzione o della occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione può essere trasmessa al Comune mediante consegna diretta o invio a mezzo del servizio postale (raccomandata a/r) o fax o posta elettronica certificata.

4. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b) il numero degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti;
 - c) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e la destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
 - d) gli identificativi catastali dell'immobile;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal possessore, occupante o detentore.
5. la dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
 - c) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e la destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
 - d) gli identificativi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di spazio e suolo pubblico;
 - e) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal possessore, occupante o detentore;
 - f) la data di inizio, variazione o cessazione della occupazione, conduzione, detenzione.
6. La dichiarazione ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della tassa siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della tassa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro il termine indicato al comma 1.
7. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo familiare

residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione, in quanto il Comune provvede d'ufficio tramite la banca dati anagrafica.

8. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari.

9. La dichiarazione di cessato possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree, nonché quella di variazione che determini un minor importo della tassa, deve essere presentata nel termine indicato al comma 1 e, se debitamente accertata, ha effetto dal giorno stesso in cui si è verificato l'evento modificativo.

10. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano presentate successivamente alla scadenza del termine sopraindicato, producono i loro effetti sul tributo dalla data della presentazione tardiva, a meno che l'utente dimostri l'effettiva decorrenza della cessazione /variazione oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, sono considerate per la tassa dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art. 54.

12. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

13. In sede di prima applicazione della Tari, la dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti applicati dal comune di Carrara (Tarsu e Tares).

14. In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino un'incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza può essere presentata apposita domanda di riesame al Comune a cura dei contribuenti interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli avvisi medesimi. La presentazione dell'istanza di riesame non sospende i termini previsti per il pagamento della tassa, né per la proposizione del

ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 40

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa è versata secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F 24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Ai fini del versamento, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento bonario, contenente l'importo dovuto per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali scadenti, rispettivamente, l'ultimo giorno dei mesi di aprile, agosto e novembre, o in un'unica soluzione entro il 30 giugno. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini di scadenza indicati.
4. Per il solo anno di imposta 2014, il tributo è versato in tre rate, di cui le prime due in acconto e con scadenza 30 giugno 2014 e 1 settembre 2014. La terza rata, a saldo, è versata con scadenza 31 ottobre 2014. Le prime due rate in acconto, con scadenza 30 giugno 2014 e 1 settembre 2014, sono calcolate sulla base delle categorie e tariffe Tares in vigore per l'anno 2013 ed hanno importo complessivo pari al 70% della tassa dovuta dai contribuenti Tares nell'anno d'imposta 2013 (ognuna, quindi, è di importo pari al 35% del totale Tares 2013 per singola categoria e tariffa).

La rata con scadenza 31 ottobre 2014 è calcolata sulla base delle tariffe Tari così come deliberate dal Consiglio Comunale, detratto l'importo richiesto a titolo di acconto con le due rate precedenti ed indipendentemente da quanto effettivamente pagato; con l'ultima

rata vengono in ogni caso effettuati i conguagli in relazione alle agevolazioni spettanti e alle variazioni intervenute. Eventuali, ulteriori modificazioni inerenti la caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tassa in corso d'anno, maturate nel periodo intercorrente dalla data di emissione alla data di saldo ed il 31.12.2014 o soggette a denuncia entro il 31 gennaio 2015 sono considerate per la tassa dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo articolo 54.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento nei termini indicati, il Comune provvede a notificare ai sensi di legge l'intimazione di pagamento, contenente l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con l'esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà emesso e notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 47 comma 1, e degli interessi nella misura pari al tasso legale. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, si procederà alla riscossione coattiva.

Capo IV

Il tributo per i servizi indivisibili

Articolo 41

Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati con la deliberazione di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento.

Articolo 42

Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 41 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

6. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Articolo 43

Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

Articolo 44

Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il gettito della Tasi è destinato alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:

- a) Funzioni di polizia locale
- b) servizi di protezione civile
- c) servizi di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- d) servizio di illuminazione pubblica
- e) Urbanistica e gestione del territorio
- f) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
- g) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico;
- h) Servizi tecnici

2. Il Consiglio Comunale, con delibera da adottare entro e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente in maniera analitica per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, i costi alla cui copertura il gettito Tasi è destinato, nonché la quota a carico dell'occupante, qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare medesima.

Articolo 45

Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi, così come individuati ai sensi del precedente articolo 44. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta

esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 46

Agevolazioni del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è ridotto del 10% nel caso di abitazioni nel cui nucleo familiare sia presente un diversamente abile riconosciuto ai sensi della legge 104 del 1992 e con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro.

2. L'agevolazione viene concessa su istanza del contribuente da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2014, corredata da autocertificazione con il quale il medesimo dichiara il possesso dei requisiti richiesti

Articolo 47

Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- II. i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi;

- III. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- IV. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- V. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- VI. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- VII. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 48

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il

termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 49

Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

2. Il tributo annuo deve essere versato annualmente, in autoliquidazione, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento

del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

3. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento, applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualità, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. Limitatamente al solo anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata della Tasi è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della Tasi pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 2 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

5. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale

Articolo 50

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 51

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 52

Importi minimi

1. Per quanto riguarda l'IMU, il versamento in autoliquidazione non è dovuto e non è effettuato il rimborso qualora l'imposta annua complessivamente da versare, comprensiva della quota riservata allo Stato, è inferiore ad €4,00;

2. Per quanto riguarda la TARI, non è dovuto alcun versamento in fase di riscossione volontaria e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell'importo annuo di € 10,00;

3. Per quanto riguarda la TASI, il versamento in autoliquidazione non è dovuto e non è effettuato il rimborso qualora l'imposta annua complessivamente da versare è inferiore ad €4,00.

Articolo 53

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 54

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 55

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,

nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 56

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 57 comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal

giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 57

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 58

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 59

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 60

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il comune può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovata, momentanea situazione di difficoltà economica, la dilazione del versamento dovuto a seguito della notifica degli avvisi di accertamento per i tributi di cui al presente regolamento.

2. L'importo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, può essere dilazionato fino ad un massimo di 12 rate bimestrali, graduate sulla base degli importi dovuti.

3. Nel caso in cui l'importo accertato sia di importo complessivamente superiore ad € 26.000,00, il funzionario responsabile può accordare una rateazione fino a 24 rate bimestrali, anche richiedendo la presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria redatte su modelli predisposti dal comune;

4. Sulle somme rateizzate é applicato il tasso di interesse legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali.

5. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento.

6. Non è consentita la presentazione di istanza di rateizzazione degli avvisi di accertamento per importi complessivamente pari o inferiori ad € 350,00;

7. Il beneficio della dilazione si perde in caso di mancato versamento, nei termini previsti, di due rate, anche non consecutive; l'importo residuo verrà quindi riscosso in unica soluzione;

8. Le dilazioni di pagamento di cui al presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 61

Disposizioni finali

1. È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.